appc udine

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
udine

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI UDINE

Prot. 1299/18
Prot. 17374/G

Spett. INSIEL S.P.A.
Via San Francesco d'Assisi, n. 43

34133 TRIESTE

c.a. Responsabile unico del procedimento
Arch. Ariel Camerini

PEC: protocollo@pec.insiel.it

Udine,4 giugno 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBIENTI DEDICATI AD UFFICI IN MODALITA' SMART WORKING E CO-WORKING PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SAN FRANCESCO 4 A UDINE: CIG: 74446775CE; CUP: B27H17000660005

Con riferimento all'oggetto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di monitoraggio delle procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, anche mediante la piattaforma O.N.S.A.I. (l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.), ed a seguito delle segnalazioni pervenute a questi Ordini Professionali da parte di alcuni dei propri iscritti, abbiamo visionato il disciplinare di gara con i relativi allegati. Dall'esame della documentazione succitata è emersa la seguente criticità.

Un bando per l'affidamento della sola progettazione esecutiva di un'opera richiede che la S.A. disponga di un progetto da porre a base di gara, contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso (cfr. art. 23 Decreto Legislativo 18 aprile 20 16 n. 50).

Infatti nel caso di interventi tecnicamente complessi ed articolati, che coinvolgono competenze politecniche specialistiche e certificate, come richiesto e descritto in modo approfondito ed articolato nel DPP, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione è in palese contraddizione rispetto alla ratio della norma che, a garanzia della qualità della progettazione, prevede che essa sia sviluppata secondo tre livelli di approfondimenti tecnici finalizzati ad assicurare la qualità del processo e del progetto per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento.

Non essendoci ad oggi evidenza della disponibilità di un progetto da porre a base di gara, contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso, né avendo evidenza di elementi di valutazione per ritenere che il progetto di fattibilità tecnico economica richiamato all'art. 4 della bozza di disciplinare d'incarico, che se esistente dovrebbe essere messo a disposizione del

concorrente in sede di gara, assolva a tale requisito, poiché riteniamo che quanto precede potrebbe pregiudicare la legittimità dell'intera procedura, suggeriamo a codesta S.A. di annullare in autotutela la gara in oggetto e di indirne una nuova, nel rispetto di quanto sopra evidenziato.

Per quanto attiene poi all'importo della base d'asta questo dovrà essere rideterminato valorizzando e descrivendo in dettaglio tutte le prestazioni che saranno richieste all'affidatario del servizio. Ricordiamo che, successivamente, potranno essere richieste all'aggiudicatario solamente le prestazioni previste dalle aliquote specifiche applicate per il calcolo della parcella e le, eventuali, prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17-06-2016 e ss. mm. e ii., valorizzate secondo quanto stabilito all'art. 6 del citato D.M.. Attualmente il DPP elenca una notevole quantità di adempimenti, qualifiche professionali e prestazioni, non contemplate nella bozza di parcella posta a base di gara, che non è chiaro a chi verranno messe in capo, certamente non all'aggiudicatario del servizio in gara a meno che lo schema di parcella non le contempli in modo puntuale e dettagliato.

Quanto precede corrisponde all'ormai affermato principio secondo il quale la S. A. deve esplicitare in maniera analitica e dettagliata non solo tutte le prestazioni poste in gara, ma anche dando conto delle modalità con le quali ha valutato i relativi compensi. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei potenziali concorrenti per consentire loro di stabilire la congruità dell'importo fissato ed effettuare, quindi, una consapevole valutazione dell'interesse a partecipare alla procedura e, in caso positivo, a valutare l'entità dello sconto da offrire; ciò anche a garanzia della qualità della prestazione che dovrà poi, eventualmente, rendere.

Più in generale, in merito al calcolo della base d'asta, osserviamo infine che è stata assunta la categoria d'opera E.16 invece della E.20 che si riferisce ad interventi su edifici esistenti. Per quanto attiene poi allo specifico del calcolo relativo alla progettazione esecutiva osserviamo che non è stata considerata l'aliquota QbIII.06, mentre nella bozza di disciplinare d'incarico all'art. 2, comma 2.1 è espressamente prevista, tra gli altri, la presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

A titolo collaborativo, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa della vertenza, ricordiamo che in caso di discordanza con quanto sopra esposto, è possibile chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 50/2016, un parere di precontenzioso richiesto congiuntamente da codesta Stazione Appaltante e dagli scriventi Ordini professionali.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, mediante l'Osservatorio, gli Ordini degli Architetti P.P.C. possono fornire alle Stazioni appaltanti un efficace supporto nell'analisi preventiva dei bandi di gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica rapida ma approfondita delle documentazioni predisposte.

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra questi Ordini Professionali e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione delle opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, confidiamo in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata in difetto ogni azione presso le sedi opportune.

Nell'offrire la piena disponibilità per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Architetti P. P. C. Prov. di Udine
dott. arch. Paolo Bon

Il Presidente
dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine
dott. ing. Stefano Guatti

Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193
architettiudine@awn.it / www.ud.archiworld.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it / www.ordineingegneri.ud.it